

Aggiornamenti normativi

a cura di Salvatore Nocera

news

Iscrizioni per l'anno scolastico 2014-2015 (C.M. 28/14)¹

Diritto allo studio

Il Ministero ha emanato il 10 gennaio 2014 la C.M. n. 28/14 sulle iscrizioni del prossimo anno scolastico. La Circolare fissa la data dal 3 al 28 febbraio 2014 per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, mentre sino al 31 maggio 2014 per le iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti.

L'iscrizione deve avvenire esclusivamente on-line ad eccezione di quelle alle scuole dell'infanzia, che avvengono ancora tramite cartaceo, e a quelle alle scuole paritarie che non abbiano scelto quella procedura. Le famiglie possono già dal 27 di gennaio registrarsi al portale del MIUR sulle iscrizioni: www.iscrizioni.istruzione.it per procedere poi all'invio della domanda on-line.

È ribadito il principio secondo cui i Consigli d'Istituto debbano deliberare e pubblicare prima del 3 febbraio i criteri di priorità per la selezione in caso di eccesso di domande rispetto al numero di posti disponibili, stabilendo che nella domanda on-line le famiglie

debbono indicare due altre scuole in caso di mancata accettazione di iscrizione presso la prima scuola.

Sono ribadite le norme in materia della tutela della privacy circa il diritto delle famiglie di avere l'informativa e l'obbligo di prestare il consenso informato. Ogni scuola deve personalizzare il proprio modello di iscrizione on-line per indicare i possibili tempi scuola offerti dalle famiglie e i criteri di priorità deliberati dal proprio CdI. Le scuole debbono inoltre mettere a disposizione delle famiglie il POF (Piano dell'Offerta formativa).

Quanto all'iscrizione degli alunni stranieri minori non accompagnati o irregolari, è consentita l'iscrizione on-line tramite un codice fiscale provvisorio. Comunque le scuole sono tenute a prestare supporto per la procedura d'iscrizione alle famiglie non in possesso di connessione internet o per altri chiarimenti.

La circolare inoltre affida ai Dirigenti Scolastici l'incombenza di verificare il rispetto dell'obbligo scolastico da parte dei propri alunni nel passaggio tra scuola primaria e secondaria di primo grado e tra secondaria di primo e secondaria di secondo grado. Però la Circolare non indica come avviene tale verifica e cosa succede qualora dalla verifica risulti l'inadempienza all'obbligo scolastico.

¹ Questo documento è stato pubblicato sul sito dell'Associazione Italiana Persone Down (www.aipd.it/cms/schede_normative_scheda_n.457). [ndc]

Per gli alunni con disabilità sono poi ribadite le norme delle circolari degli anni precedenti. Si riporta l'apposito paragrafo:

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall'ASL di competenza — a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 — corredata dal profilo dinamico-funzionale.²

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'ASL.

L'alunno con disabilità che consegna, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, l'attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le misure di integrazione previste dalla legge n. 104/1992 (articolo 9, comma 4, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).

Per una esaustiva ricognizione della materia si rinvia alle Linee guida emanate da questo ministero con provvedimento del 4 agosto 2009.

Resta fermo che gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo, non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti presso i Centri di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni (principio sancito nella Sentenza della Corte costituzionale n. 226/2001).

Per gli alunni con DSA è consentita l'integrazione dell'iscrizione on-line con il deposito a scuola della diagnosi.

Osservazioni

1. Con riguardo alle precedenze delle iscrizioni deliberate dai CdI, è da non dimenticare che a favore degli alunni con disabilità grave certificata esiste una precedenza di legge costituita dall'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92. Pertanto tali alunni non debbono essere messi in lista d'attesa, ma sono i primi ad aver diritto all'iscrizione in una classe che non deve avere più di 20 alunni (massimo 22) ai sensi degli artt. 4 e 5 comma 2 del D.P.R. n. 81/09.

2. Qualora vi siano più alunni con disabilità che chiedono l'iscrizione, il Consiglio d'istituto tra i criteri di priorità può anche stabilire che in ogni prima classe non possono essere presenti più di due alunni con disabilità non grave e un solo alunno con disabilità grave. Conseguentemente, si debbono fissare criteri di priorità tra gli alunni con disabilità che chiedono l'iscrizione in quella scuola. Tutto ciò ai fini di un'inclusione di qualità.

3. Quanto all'iscrizione di alunni stranieri con disabilità che siano irregolari, purtroppo nulla dice la circolare, dal momento che il loro diritto allo studio, specie il diritto al sostegno, è precluso dalla modalità della procedura on-line dell'INPS per richiedere la certificazione di disabilità ai sensi della legge n. 104/92. Infatti tale procedura si blocca quando si arriva al campo «residenza», essendo impossibile per gli irregolari indicarla nel campo apposito.

L'AIPD ha già sollecitato il MIUR perché prenda contatti con il Ministero della Salute affinché si possa trovare una rapida soluzione per non impedire il diritto all'inclusione scolastica di tali alunni. Anche in questa circolare, come in quella dello scorso anno, è presente una svista materiale laddove si dice

² In realtà trattasi della «Diagnosi Funzionale». [ndc]

che per gli alunni con disabilità l'iscrizione va perfezionata depositando a scuola, oltre alla certificazione 104 di disabilità, anche il «Profilo Dinamico Funzionale», invece che, come stabilisce la legge n. 104/92, la «Diagnosi Funzionale» dell'ASL.

Lo scorso anno, su segnalazione dell'AI-PD, il MIUR ha diramato la Nota prot. n.

253 del 18/01/2013 nella quale, tra l'altro, si precisava che trattavasi della «Diagnosi Funzionale».

A seguito di analoga sollecitazione rivolta ad esso, si è certi che il Ministero vorrà ribadire anche quest'anno il chiarimento onde evitare alle famiglie problemi con le segreterie delle singole scuole.